



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

ITIS (SEZ. ASSOCIATA) – IPSIA (SEZ. ASSOCIATA) – IPSIA (CORSO SERALE)

Via Monte Grappa, 1 20052 MONZA



## CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA

### TRA

Tra l'Istituto di Istruzione Superiore "Enzo Ferrari" con sede in Monza (MI) Via Monte Grappa n.1, rappresentato legalmente pro-tempore, dalla dott. CUMINO Renata Antonietta nata a Corigliano Calabro (CS) il 27/06/1967 domiciliata per la sua carica, presso l'Istituto - codice fiscale 94631900159

### E

La dott.ssa ANDREOTTI Nadia nata a MERATE (LC) il 29/06/1988 residente ad ARCORE (MB) in via Manzoni, 36 – Codice Fiscale NDRNDA88H69G133H- Partita IVA n. 03516680133 – Psicologa Clinica, di seguito denominato "prestatore"

### PREMESSO

- che l'art.40 del 01/02/2001 consente la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per l'arricchimento dell'offerta formativa;
- che per la realizzazione del sottoindicato progetto si rende necessario il ricorso ad esperti esterni, non essendo presenti nella scuola docenti in possesso della specifica competenza

### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

**Art. 1** – Oggetto del presente contratto è il conferimento da parte dell'I.I.S. E. FERRARI di Monza dell'incarico di Consulente Psicologica nell'ambito del Progetto *Sportello Psicologico*, presso questo Istituto.

**Art. 2** – Termini ed efficacia del contratto: il presente contratto ha efficacia dal 13 novembre 2017 e fino al termine dell'attività programmata: entro il 31 maggio 2018

**Art. 3** – Obblighi del prestatore: attività di sportello psicologico, per n. 2 interventi mensili di ore 3 ciascuno. A conclusione dell'incarico l'esperto presenterà una relazione sull'attività svolta all'istituzione scolastica

**Art. 4** – Obblighi dell'IIS Ferrari Monza: Per le prestazioni oggetto del presente contratto, l'IIS Ferrari Monza provvederà a corrispondere al prestatore la somma di €. 864,00 comprensiva di IVA degli oneri a carico del prestatore.

Il pagamento sarà effettuato al termine della prestazione, previa verifica dell'attività effettivamente svolta e a seguito di emissione di fattura o nota di debito da parte del prestatore.

**Art. 5** – Trattamento dati personali: I sottoscritti dichiarano, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lvo 196/03, che i dati personali ivi compresi, se del caso, i cosiddetti "sensibili" ai fini della legge citata saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi.

**Art. 6** – Ciascun onere assicurativo, previdenziale o qualsiasi altro genere nascente dal rapporto di lavoro si intende a carico esclusivo dell'esperto.

**Art. 7** – Referenti: I sottoscritti firmatari del presente contratto svolgeranno le funzioni di referente, ciascuno per la propria parte.

**Art. 8** – Disposizioni conclusive: Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa rinvio all'art. 2222 e seguenti de C.C.


**Art.9** – Il presente contratto instaura un rapporto di lavoro autonomo senza alcun vincolo di subordinazione e senza obblighi do orario,se non quelli corrispondenti agli accordi presi per l'espletamento della prestazione citata e, come tale, è regolato dagli artt. 2229 e successivi del codice civile.

**Art. 10** – Ogni controversia relativa al presente contratto è devoluta alla competenza del foro di Monza.

IL PRESTATORE D'OPERA  
Dott. Nadia Andreotti



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Renata Antonietta Cumino



Monza, 13 novembre 2017-11-08  
Prot.n° 4005/17 4.1.o